



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 28/12/2018

OGGETTO: Revisione annuale delle Partecipazioni D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16,40 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 20/12/2018 prot. 8612 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Vicepresidente del Consiglio l'avv. Lucia Salimbene - Cons. Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA		X
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI		X

Totale 11 2

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- ✓ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Buccino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto altresì di quanto già disposto con precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 32.10.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgv n. 175 del 19/08/2016 e s.m.i. - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazioni partecipate pubbliche ed adozione Piano di Razionalizzazione. Presa d'atto della non obbligatorietà del bilancio consolidato per l'anno 2017.”*

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute di cui alla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/10/2017 di cui all'allegato A) è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nell'elenco delle partecipazioni e che tra le partecipate soltanto le seguenti Società:

- 1) Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell'0,24%. Azione da intraprendere *“Mantenimento”*;
- 2) Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35% Azione da intraprendere *“Mantenimento”*;

rientranti tra quelle che possono essere oggetto di razionalizzazione, in quanto le restanti partecipate sono previste per legge e di cui alla già richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 34/2017;

• mentre, benché inserite nel monitoraggio – razionalizzazione di cui al richiamato allegato A) non sono oggetto di azioni in quanto società e partecipazioni obbligatorie per legge quali:

1) A.S.I.S – Concessioni Rete Idriche con quota del 2,10% ;

• Per le altre società già oggetto di azioni quali:

1) Volcej servizi Srl *in liquidazione*;

2) Gal Tanagro Scarl *in liquidazione*;

si da mandato ai competenti uffici di sollecitare i commissari liquidatori a concludere le operazioni di propria competenza.

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle seguenti Società:

1) Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell'0,24%. Azione da intraprendere "**Mantenimento**";

2) Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35% Azione da intraprendere "**Mantenimento**";

in base a quanto già oggetto di motivazione ed esplicitata nella deliberazione C.C. n. 34/2017;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 23/10/2017, provvedimento per il quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Vista e richiamata la nota del Mef – Dipartimento del tesoro del 16 novembre 2018 ad oggetto "*Revisione Straordinaria delle partecipazioni pubbliche – rilevazione delle misure di razionalizzazione*" che, tra l'altro, dispone alle amministrazioni pubbliche si procedere mediante l'uso dell'applicativo "*Partecipazioni*", a fornire tutte le informazioni relative al tipo di procedura avviata, allo stato di procedura, alla data di avvio della procedura e dall'ammontare del valore di liquidazione, per le società di cui si è disposto il "*processo di razionalizzazione*";

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'Ordinamento Regionale Enti locali vigente;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Con n.8 Voti favorevoli e n.3 Astenuti (Consiglieri Fernicola, Freda e Chiariello),

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione della partecipazione posseduta dal Comune alla data del 23 settembre 2016, di cui al precedente allegato della delibera C.C. n. 34/2017 e disporre di conseguenza in prosieguo con quanto già deliberato in sede di razionalizzazione il mantenimento delle seguenti società:

➤ **Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell' 0,24%. Azione da intraprendere "**Mantenimento**";**

➤ **Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35% Azione da intraprendere "**Mantenimento**";**

2. **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolar modo ai successivi adempimenti previsti e richiamati dalla nota del Mef – Dipartimento del tesoro del 16 novembre 2018 ad oggetto “ *Revisione Straordinaria delle partecipazioni pubbliche – rilevazione delle misure di razionalizzazione*” che, tra l'altro, dispone alle amministrazioni pubbliche si procedere mediante l'uso dell'applicativo “ *Partecipazioni*”, a fornire tutte le informazioni relative al tipo di procedura avviata, allo stato di procedura, alla data di avvio della procedura e dall'ammontare del valore di liquidazione, per le società di cui si è disposto il “*processo di razionalizzazione*”;

3. **di demandare** eventualmente alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale potrà riferire al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

4. **che** la presente deliberazione sia trasmessa alle seguenti società:

➤ **Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell' 0,24%. Azione da intraprendere “Mantenimento”;**

➤ **Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35% Azione da intraprendere “Mantenimento”;**

5. **che** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. **che** copia della presente deliberazione sia inviata, laddove previsto, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. **di dichiarare**, Con n.8 Voti favorevoli e n.3 Astenuti (Consiglieri Fernicola, Freda e Chiariello) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consigliere Freda prende la parola esprimendo soddisfazione ai Sindaci facenti parte del Piano di Zona sociale per aver garantito il prosieguo delle attività al locale presidio sanitario.

Presenta, di seguito, una serie di interrogazioni consiliari, a nome del gruppo di minoranza, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Chiede, altresì, che venga scritta a verbale la seguente interrogazione:

“ Con l'ordinanza a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale n.48 del 29.10.2018, è stato disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Di Vona, a causa del crollo di alcune tegole e materiali vari da un fabbricato di proprietà privata.

Considerato che a tutt'oggi la detta strada si continua a precorre, si chiede di conoscere se sono state rimosse le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si chiede, altresì, di conoscere se si è mai provveduto a censire le abitazioni mai ricostruite, se sono stati fatti degli incontri con i relativi proprietari e se ciò non è avvenuto, di attivarsi affinché vengano poste in essere tutte le azioni per tutelare la pubblica incolumità”.

Il Sindaco, in relazione all'interpellanza presentata allo scorso Consiglio Comunale risponde che l'Amministrazione si è attivata per cercare di risolvere tutti i problemi nell'ambito del Centro Storico. La pavimentazione presente è stata scelta dalla Sovrintendenza e comunque si stanno organizzando delle riunioni per riuscire a risolvere le problematiche presenti all'interno del Centro storico.

Rispetto alle situazioni di pericolosità delle abitazioni private, afferma che si sta valutando la possibilità di realizzare un albergo diffuso proprio con gli immobili di cui si fa menzione nell'interrogazione consiliare.

La pulizia all'interno del Centro Storico sconta le difficoltà dovute alla carenza di personale e si sta cercando di risolvere i problemi del collettore fognario con il coinvolgimento della ditta esecutrice dei lavori.

Riguardo alla questione del Cimitero il Sindaco risponde che le problematiche ad esso legate sono complesse, anche per l'assenza di finanziamenti pubblici.

Nonostante ciò si sta predisponendo un project financing che dovrebbe essere presentato tra marzo e aprile 2019, per ristrutturare l'intera area cimiteriale, auspicando l'inizio dei lavori nell'estate 2019.

Il problema è molto sentito dall'Amministrazione ma a complicare la situazione contribuisce la natura geo-morfologica della zona in cui è ubicato il Cimitero.

Prende la parola il Consigliere Chiariello chiedendo all'Assessore Katia Trimarco a quale anno scolastico si riferisce la determina n.400 del 19.12.2018 relativa alla liquidazione alla ditta Educational Store per fornitura diari scolastici.

L'Assessore Trimarco Katia risponde che è relativa ai diari forniti per l'anno scolastico 2017/2018.

Il Consigliere Chiariello chiede allora se la fornitura è avvenuta senza l'impegno di spesa nell'anno precedente.

L'Assessore Trimarco Katia risponde che non c'era l'impegno di spesa nell'anno precedente.

INTERROGAZIONE

Al Sindaco

Si coglie, ancora una volta, l'occasione per riproporre alla Vostra attenzione lo stato di degrado in cui versa lo spazio antistante Via Forcella. Come protezione ad uno strapiombo, tavole di legno usurate dal tempo, materiale plastico di colore arancione utilizzato dalle Ditte Edili per delimitare l'ambiente in cui si espleta attività lavorativa.

Spiegateci come è stato possibile che con i milioni di euro investiti tra competenze tecniche e Ditta appaltatrice, non aver potuto provvedere alla costruzione di un muro a tutela dei cittadini ~~che per cause fortuite, come pure un'auto, oppure, un mezzo agricolo non parcheggiato con la dovuta perizia potrebbero cadere già sulle abitazioni sottostanti.~~

Come fate, consentitemi il tono allarmistico, a dormire sonni tranquilli al pensiero di una responsabilità non solo morale se, speriamo in Dio che ciò non avvenga mai, dovesse verificarsi un incidente?

Pertanto l'invito che Vi rivolgiamo è quello di prendere atto di questa segnalazione, di provvedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza di quel lembo di strada.

I Consiglieri di Opposizione

du du
Francesco Ferrab
Jose C. S. S. S.
Mauro Fide

INTERROGAZIONE

Al Sindaco

Da qualche mese in Via Claudio Guerdile, già Via Roma, privati cittadini hanno provveduto a ripristinare la rete fognaria dell'abitazione.

A tutt'oggi non si è provveduto al riordino del manto stradale rendendolo percorribile alle auto.

Accopertura di un probabile vuoto si è reputato opportuno poggiare una porta oltre che segnalética precaria che indica deviazione.

Ci saremmo augurati un tempestivo intervento di normalizzazione della viabilità a tutela degli automobilisti che potrebbero tranciare le ruote dell'auto sul bordo della porta, e anche del decoro urbano che dovrebbe essere priorità per il nostro Centro Storico.

Pertanto chiediamo da parte dell'Amministrazione Comunale in carica un intervento di sollecito immediato, se vi è stato impegno di spesa, nei confronti della Ditta Edile incaricata al ripristino della viabilità.

I Consiglieri di Opposizione

Luigi
Francesco Ferrero
Elva Quirico
Mario Fub

INTERROGAZIONE

Al Sindaco

Non è la prima volta che ci troviamo in questa Aula Consiliare a riferire l'incuria in cui versa il Cimitero. Dove sono sepolti i nostri affetti più cari, i cittadini che hanno dato lustro al nostro paese per l'impegno quotidiano in favore dei più deboli, quelli che hanno dato, con il sudore della fronte, un impulso di benessere, modernità, alle nostre famiglie, alla nostra comunità.


Quello sarà il luogo che ci accoglierà per il nostro meritato riposo.

Ciò nonostante ricorre l'obbligo di ripresentarvi il problema, risolleccitarvi ad una fattiva risoluzione delle problematiche insistenti che andremo a rappresentarvi.

Certamente, per la sacralità del luogo esiste un regolamento che disciplina non solo la cura delle tombe, ma anche la manutenzione, sicurezza, ciò nonostante non esistono ringhiere di protezione nei viali per la fruibilità dei passaggi, la pavimentazione precaria, i gradini in cemento costruiti in maniera approssimativa non sono a norma. Chiediamo se mai ci si è adoperati per individuare i proprietari delle tombe private in stato di abbandono, sollecitati al ripristino, nel caso di impossibilità alla individuazione provvedere ad adeguata manutenzione. Il perchè non si ripristina la struttura che avrebbe dovuto accogliere i defunti prima della tumulazione, renderla efficiente ed accogliente. Gli spazi dove, al momento, non è stato possibile costruire altre tombe sono ricettacolo di materiale edile di risulta.

Pertanto, invitiamo il Sindaco che certamente è a conoscenza delle problematiche insistenti ad adoperarsi per il tramite di opportune, proficue progettualità a risolvere questi problemi di inadeguatezza nel nostro cimitero, in quanto siamo certi che il grado di civiltà di una comunità si misura anche, se non soprattutto per il rispetto dei defunti.

I Consiglieri di Opposizione


Francesco Ferricelli
Tullio Cicciulli
Mauro Fuda



IL REVISORE UNICO

Dott. Stefano Castellano

Prot.n.

del

VERBALE N. 04 DEL 20/12/2018

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO: Revisione annuale delle partecipazioni D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

Vista la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale Predisposta dal responsabile del settore relativa alla revisione delle partecipate ai sensi del DL. 175/2016 per il Comune di Buccino (SA)

Tenuto conto che:

entro il prossimo 31 dicembre tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad effettuare la revisione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, cioè alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica");

- saranno oggetto di revisione obbligatoria solo le partecipazioni in società, anche consortili e cooperative, mentre potranno essere escluse dalla revisione le partecipazioni in organismi costituiti in forma diversa (consorzi, aziende speciali, istituzioni, associazioni, fondazioni, ecc.). Infatti, l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione da parte delle Amministrazioni pubbliche di "società", nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni in "società" a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- per quanto attiene al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 non prevede niente in proposito, tuttavia potrebbe rientrare fra quelli previsti all'art. 239, comma 1, let. b), numero 3 del T.U.E.L. (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni) e tale è la posizione assunta dall'Ente e condivisa dal Revisore. Resta necessario in ogni caso il parere del Revisore qualora il provvedimento di revisione preveda interventi di razionalizzazione che implicano la modifica delle modalità di gestione dei servizi;
- il provvedimento adottato costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma. 612 della Legge 190/2014. Tuttavia, come ha recentemente rilevato la sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 21 del 9 febbraio 2017), l'art. 24 non individua un "nuovo orizzonte temporale" per la razionalizzazione ex lege 190/2014, ma apre una nuova ed autonoma valutazione, che deve concludersi con un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, quindi con una nuova individuazione di quelle che devono essere eventualmente alienate;

le informazioni degli esiti della revisione delle partecipazioni devono essere resi disponibili alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento del M.E.F. e' alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. 90/2014,

l'esito della revisione deve essere comunicato per via telematica al Dipartimento del Tesoro attraverso il caricamento delle informazioni nell'applicativo "Partecipazioni";

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la Delibera n. 149 del 29.11.2018 della Giunta Comunale di ricognizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica;

Tenuto conto

- a) che dall'esame dei dati non si evince nessuna ipotesi di intervento significativo dovuto per legge, significativo in termini di fusione, accorpamento di funzioni, alienazione e razionalizzazione delle partecipate del Comune di Buccino, poiché l'intervento richiesto dalla norma, in maniera imperativa, non investe l'attuale compagine comunale;
- b) che con proprio atto Deliberativo di Consiglio Comunale, n.34 del 23.10.2017, l'Ente aveva già effettuato un primo intervento di razionalizzazione, che si richiama in atti;


Esprime parere favorevole

sulla coerenza dei documenti predisposti e sulla ipotesi di ricognizione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del D.L. 175/2016.

QUALIANO (ND) 20/12/2018

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Stefano Castellano



IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 8 GEN. 2019 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 8 GEN. 2019

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 8 GEN. 2019



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 8 GEN. 2019

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca